

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017, CONCERNENTI NUOVE MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO DEI FLUSSI RELATIVI ALL'INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI

Il presente documento contiene le modifiche che si vogliono apportare al Regolamento IVASS n. 36/2017, al fine di aggiornare la rilevazione delle informazioni sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto. A tal fine si rivedono le tempistiche, i contenuti e le modalità di trasmissione dei dati.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 22 luglio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: **regolamentostatistico@ivass.it**, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito del Regolamento.

Roma, 22 giugno 2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017, CONCERNENTI NUOVE MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO DEI FLUSSI RELATIVI ALL'INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI

Relazione

1. Quadro normativo e principi ispiratori

L'art. 190-bis del Codice delle Assicurazioni richiede che la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la trasmissione delle informazioni statistiche da parte delle imprese siano stabiliti dall'IVASS con Regolamento.

Il primo intervento dell'Istituto è stato attuato con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 (di seguito "Regolamento"), recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo, ai sensi dell'articolo 190-bis, e nel quale sono richiamate in allegato le circolari e le lettere al mercato sulla base delle quali l'IVASS acquisisce dati per lo svolgimento di analisi statistiche e studi relative al mercato assicurativo.

Fermi restando gli obblighi riconosciuti in capo alle imprese di fornire i dati indicati nelle circolari e nelle lettere al mercato richiamate in allegato al Regolamento, l'IVASS intende sistematizzare progressivamente i suddetti obblighi informativi, anche in ragione di esigenze contingenti che possono comportare, di volta in volta, la necessità di intervenire sul testo regolamentare mediante la revisione dei contenuti, delle modalità e dei termini vigenti per l'invio dei dati.

2. Finalità del Provvedimento

L'intervento di modifica regolamentare ha come obiettivo principale quello di rendere maggiormente cogenti le disposizioni in materia di trasmissione, da parte delle imprese di assicurazione, dei dati relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto (IPER), aumentandone la qualità.

Tale rilevazione statistica è attualmente disciplinata dalla lettera al mercato emanata dall'IVASS nel 2013¹ e dagli accordi stabiliti con l'ANIA, per l'acquisizione da parte di IVASS di alcune informazioni tratte dalla banca dati SITA (Sistema Informatico Targhe Assicurate), nell'ambito di un disciplinare tecnico sottoscritto da IVASS e ANIA.

L'IVASS ha, inoltre, in corso di sottoscrizione con l'ISTAT un protocollo d'intesa per la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni statistiche e della ricerca, in cui si è impegnato a trasmettere i dati acquisiti relativamente ai prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto. I prezzi effettivi della garanzia r.c. auto dovrebbero entrare a far parte degli indicatori pubblicati dall'ISTAT, ivi incluso l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, già nel 2023.

Tenuto conto del rilievo che tali dati potranno assumere a livello pubblico, si rende necessario intervenire sul testo del Regolamento per ridefinire l'ambito di applicazione, integrare il perimetro degli obblighi segnaletici, stabilire le tempistiche e le modalità di trasmissione dei flussi e sensibilizzare nuovamente le imprese sull'esigenza di innalzare il livello di *data quality* delle informazioni trasmesse.

3. La struttura del Provvedimento

Le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di obblighi segnaletici per le imprese di assicurazione alle esigenze statistiche rilevate dall'IVASS.

¹ [Lettera al mercato del 3 dicembre 2013.](#)

In particolare, esse riguardano:

- a) l'articolo 2, al quale si intende aggiungere il comma 3, al fine di chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi segnaletici riguardanti i prezzi effettivi della garanzia r.c. auto che sono da intendersi riconosciuti in capo a tutte le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall'IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte;
- b) l'introduzione del nuovo Capo III recante gli articoli da 10-bis a 10-quinquies.
In particolare, con l'articolo 10-bis viene inserita, all'interno degli obblighi segnaletici previsti dal Regolamento l'Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture. Con l'articolo 10-ter vengono definite le modalità e le tempistiche per la trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture.
L'articolo 10-quater estende l'indagine di cui all'articolo 10-bis anche a ciclomotori e motocicli a uso privato e l'articolo 10-quinquies definisce modalità e tempistiche per la trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli;
- c) l'articolo 13, al quale vengono aggiunti i commi 2 e 3, con cui si prevede l'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte;
- d) l'elenco degli allegati al Regolamento, in cui vengono introdotti gli allegati 9 e 10 recanti, rispettivamente, le Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture e le Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR)

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017, CONCERNENTI NUOVE MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO DEI FLUSSI RELATIVI ALL'INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 e 7 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto è stata effettuata l'analisi in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

Tenuto conto che le modifiche e le integrazioni da apportare al Regolamento n. 36/2017 sono volte a sistematizzare gradualmente gli obblighi segnaletici riconosciuti in capo alle imprese di assicurazione e ad aggiornare l'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto, l'attività di analisi ha riguardato la definizione della modalità più idonea a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché la definizione del perimetro delle innovazioni da apportare alla rilevazione IPER².

1. Scenario di riferimento

Con l'emanazione del Regolamento n. 36 del 2017, l'IVASS ha codificato in modo organico la comunicazione di dati e informazioni ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo, realizzando un primo importante passo nella direzione del necessario raccordo con la regolamentazione attuativa in materia contabile e di *reporting* a fini di vigilanza.

L'IVASS ha costantemente lavorato in funzione di una graduale integrazione delle basi dati detenute, anche attraverso l'innalzamento del *data quality* e del livello di sicurezza dei dati, nonché mediante la strutturazione di indagini statistiche di rilevanza pubblica.

Tra queste l'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto, avviata già dal 2013, ha prodotto negli anni interessanti risultati che hanno rafforzato e consolidato lo scambio di informazioni fra IVASS e ISTAT.

Per tale motivo essa è stata oggetto di una serie di studi di approfondimento volti alla individuazione dei necessari miglioramenti da introdurre per arricchirne il patrimonio informativo.

Si è altresì tenuto conto della importanza rappresentata dai prezzi effettivi della garanzia r.c. auto che dovrebbero entrare a far parte degli indicatori pubblicati dall'ISTAT, ivi incluso l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, già nel 2023.

2. Potenziali destinatari

Le modifiche al Regolamento n. 36 del 2017 si applicano ai soggetti segnalanti per l'indagine IPER:

² Da intendersi quale indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto.

- Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto;
- Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
- Rappresentanze per l'Italia di Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia.

3. Obiettivi

Le modifiche e le integrazioni da apportare al Regolamento IVASS n. 36 del 2017 perseguono gli obiettivi di rafforzamento e graduale sistematizzazione degli obblighi informativi delle imprese di assicurazione, in base alle esigenze statistiche individuate dall'IVASS e a quelle rilevabili, più in generale, dallo studio del contesto economico e finanziario contingente. Ciò anche tenuto conto dell'importanza dei prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per la rilevazione dei prezzi al consumo mensilmente condotta dall'ISTAT.

4. Valutazioni sull'intervento di modifica regolamentare

Sulla base degli obiettivi di cui al punto 3. è stata esaminata la normativa vigente al fine di verificare se vi fosse o meno la necessità di apportare modifiche/integrazioni. A seguito dell'analisi svolta si è pertanto ritenuto di procedere all'aggiornamento dei contenuti e delle modalità di trasmissione dell'indagine IPER. allo scopo di:

1. ampliare la conoscenza del mercato;
2. ridurre i tempi per l'acquisizione dei dati;
3. agevolare la trasmissione dei dati;
4. migliorare la qualità dei dati e la sicurezza delle informazioni.

5. Valutazione delle ipotesi di revisione

Tenuto conto delle esigenze statistiche rilevate dall'IVASS e al fine di limitare i costi addizionali di implementazione delle nuove disposizioni per i destinatari, nell'ambito del processo di VIR e conseguente AIR, è stata svolta un'analisi circa il perimetro degli adattamenti da apportare all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto e della modalità più idonea a rendere noto al mercato tale aggiornamento, sulla base delle opzioni di seguito elencate:

- a) rafforzamento dell'obbligo segnaletico relativo all'Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto:
 - emanare una nuova lettera al mercato con cui rendere noti gli aggiornamenti apportati alla rilevazione (opzione zero);
 - intervenire sul testo del regolamento (opzione 1).
- b) incremento della frequenza della rilevazione dei dati da trimestrale a mensile e riduzione del numero di giorni a disposizione per la trasmissione dei flussi informativi:
 - mantenere inalterate le tempistiche attuali (opzione zero);
 - incrementare la frequenza della rilevazione dei dati (opzione 1).
- c) ampliamento dei contenuti informativi, estendendo l'Indagine, attualmente riferita alle sole autovetture a uso privato, anche a ciclomotori e motocicli:
 - mantenere inalterato il perimetro di rilevazione (opzione zero);
 - estendere l'indagine ai ciclomotori e motocicli (opzione 1).

d) arricchimento delle informazioni richieste per il settore autovetture:

- mantenere inalterato il contenuto della rilevazione (opzione zero);
- estendere i contenuti informativi (opzione 1).

e) modifica dell'infrastruttura tecnologica per la trasmissione dei dati:

- mantenere inalterato il sistema di trasmissione dei dati (opzione zero);
- utilizzo di una nuova infrastruttura per lo scambio dei dati (opzione 1).

5.1. Analisi di impatto delle ipotesi di revisione e relative scelte opzionali.

a) Rafforzamento dell'obbligo segnaletico relativo all'Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto:

Tavola 1

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) emanare una nuova lettera al mercato (opzione zero)	Snellezza della procedura	Mancanza di coinvolgimento degli <i>stakeholders</i> e minore trasparenza del processo decisionale
2) intervenire sul testo del regolamento (opzione 1)	- Garanzia del rafforzamento degli obblighi informativi - Inizio di un graduale processo di sistematizzazione delle rilevazioni statistiche	Maggiore complessità della procedura decisionale interna all'IVASS

Si preferisce l'**opzione n. 1**, riportata nella casella di testo n. 2, in base alla quale si è intervenuti mediante una modifica e integrazione del testo del Regolamento 36, ritenendo prevalenti il coinvolgimento degli *stakeholders* e la necessità di rendere trasparente il procedimento logico che ha condotto alla scelta delle aree di aggiornamento dell'indagine IPER.

b) incremento della frequenza della rilevazione dei dati sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto da trimestrale a mensile e riduzione del numero di giorni a disposizione per la loro trasmissione

Tavola 2

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Mantenere inalterate le tempistiche attuali (opzione zero)	Assenza di oneri aggiuntivi per le imprese di assicurazione	Esigenza di disporre di un'informativa più tempestiva e inadeguatezza delle tempistiche attuali per la fruizione dei dati da parte dell'ISTAT.
2) Incrementare la frequenza della rilevazione dei dati da trimestrale a mensile e ridurre i tempi a disposizione	- Garantire un'informativa più tempestiva sull'andamento del mercato r.c. auto;	L'opzione richiede alle imprese un adeguamento dei processi operativi.

per la loro trasmissione (opzione 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguare la tempistica della rilevazione alle esigenze ISTAT - la condivisione dei dati tra IVASS e ISTAT, semplifica gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazioni che altrimenti sarebbero tenute a un duplice separato invio a ciascuno di essi. 	Maggiore frequenza dell'invio dei dati.
--------------------------------------	--	---

Si preferisce l'**opzione n. 1**, riportata nella casella di testo n. 2, che prevede l'incremento della frequenza della rilevazione dei dati e la riduzione delle tempistiche per la loro trasmissione, ritenendosi che in tal modo si raggiunga un significativo miglioramento dell'efficacia delle analisi statistiche dell'IVASS che potranno essere più tempestive e aggiornate e che la condivisione dei dati con l'ISTAT possa evitare duplicazioni nella rilevazione dei prezzi r.c. auto presso le imprese di assicurazione. Tenuto conto della lunga esperienza maturata dalle imprese nella rilevazione e trasmissione all'IVASS dei dati, si ritiene che le nuove tempistiche non comportino oneri troppo stringenti e sproporzionati per gli operatori rispetto al conseguimento dell'obiettivo.

c) estensione dell'Indagine, attualmente riferita alle sole autovetture ad uso privato, anche a ciclomotori e motocicli

Tavola 3

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Mantenere inalterato il perimetro di rilevazione senza estenderlo a motocicli e ciclomotori (opzione zero)	Assenza di oneri aggiuntivi per le imprese di assicurazione	Impossibilità per IVASS di disporre di un'informativa puntuale sul settore ciclomotori e motocicli, caratterizzato da un particolare rilievo in termini di unità di rischio
2) Estendere l'indagine ai ciclomotori e motocicli (opzione 1)	Fornire un'informativa agli operatori di mercato e ai consumatori sui prezzi r.c. auto anche per il settore ciclomotori e motocicli	L'opzione richiede alle imprese di sostenere oneri aggiuntivi

Si preferisce l'**opzione n. 1**, riportata nella casella di testo n. 2, che prevede l'estensione della rilevazione dei dati al settore ciclomotori e motocicli, ritenendosi che la maggiore informativa potenzierà il valore aggiunto per i consumatori e l'efficacia dell'attività istituzionale. Gli oneri aggiuntivi per le imprese saranno mitigati da un più ampio periodo a disposizione, prima dell'entrata in vigore di tale modifica, rispetto alle variazioni previste per il settore autovetture. L'entrata in vigore prevista a partire da ottobre 2024 con i dati del precedente mese di settembre dovrebbe consentire alle imprese di disporre di un tempo sufficiente per implementare la nuova rilevazione.

d) arricchimento dei contenuti informativi per il settore autovetture

Tavola 4

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Mantenere inalterato il contenuto della rilevazione (opzione zero)	Assenza di oneri aggiuntivi per le imprese di assicurazione	In assenza di adeguamenti delle informazioni richieste, l'IVASS potrebbe non disporre di contenuti informativi pienamente aggiornati sulle caratteristiche del mercato r.c. auto, oggetto di profondi cambiamenti nel corso degli ultimi dieci anni.
2) Estendere i contenuti informativi (opzione 1)	Ampliare la conoscenza del mercato, potendo descrivere nuovi fenomeni di interesse	L'opzione potrebbe comportare un incremento degli oneri per gli operatori

Si preferisce l'**opzione n. 1**, riportata nella casella di testo n. 2, che prevede l'estensione dei contenuti informativi per il settore autovetture, ritenendo che la maggiore informativa consentirà una maggiore conoscenza del mercato. Alla luce dell'esperienza già maturata dalle imprese di assicurazione nella trasmissione dei dati sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per le autovetture, gli oneri aggiuntivi derivanti dalla trasmissione di alcune informazioni aggiuntive saranno limitati e non sproporzionati rispetto al conseguimento dell'obiettivo. Le informazioni aggiuntive riguarderanno principalmente: l'eventuale presenza di garanzie non obbligatorie accessorie alla r.c. auto, alcune caratteristiche del veicolo (es: presenza di dispositivi ADAS³, anno di acquisto, classificazione come veicolo di interesse storico, valore commerciale), ulteriori informazioni sulle componenti che incidono sul prezzo finale (es. informazioni di maggior dettaglio sulla scontistica), ulteriori variabili ritenute d'interesse (es. bonus familiare r.c. auto, importo del premio netto per la copertura r.c. auto come da "contratto base"⁴).

e) modifica dell'infrastruttura per la trasmissione dei dati

Tavola 5

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Mantenere inalterato il sistema di trasmissione dei dati (opzione zero)	Assenza di oneri aggiuntivi per le imprese di assicurazione	Obsolescenza della piattaforma attualmente utilizzata e difficoltà di adattamento alle modifiche che si sono rese necessarie nel tempo
2) Utilizzo di una nuova infrastruttura per lo scambio dei dati (opzione 1)	La modifica dell'infrastruttura apporterebbe un miglioramento in termini di efficienza, rafforzando il grado di automazione e i presidi di sicurezza e di <i>data-quality</i>	L'opzione richiede un adeguamento dei sistemi delle imprese per la trasmissione dei dati.

Si preferisce l'**opzione n. 1**, riportata nella casella di testo n. 2, che prevede la modifica dell'infrastruttura tecnologica in quanto i benefici in termini di efficienza, sicurezza e *data quality* sarebbero particolarmente significativi. Inoltre, pur comportando una necessità di adeguamento dei

³ *Advanced Driver Assistance Systems*.

⁴ Si fa riferimento allo schema contrattuale previsto dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico dell'11 marzo 2020, n. 54.

sistemi per le imprese di assicurazione, le soluzioni tecniche adottate sono state scelte tra quelle già note alle imprese nell'ambito di altre rilevazioni statistiche, così da consentire lo sfruttamento di conoscenze già maturate. La piattaforma prescelta è INFOSTAT, già ampiamente utilizzata dalle imprese di assicurazione tanto per le rilevazioni *Solvency II*, quanto per le altre rilevazioni statistiche.

Tra l'altro, al fine di agevolare le imprese, è creata un'apposita sezione sul Sito Istituzionale dell'IVASS⁵ in cui saranno pubblicate le informazioni e i documenti relativi al progetto IPER 2.0, compreso uno "Starter Kit" e il manuale della rilevazione, in cui saranno fornite le istruzioni per la compilazione e l'invio della rilevazione sulla piattaforma INFOSTAT.

---°°°---

Si propone di seguito per la consultazione il testo del Regolamento n. 36 del 2017 con evidenza delle modifiche e delle integrazioni proposte:

REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 190-BIS DEL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

⁵La sezione dedicata a IPER è disponibile al link <https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/index.html>.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 53, del 6 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali;

VISTO il Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

VISTA la Circolare n. 53 del 23 giugno 1986, recante disposizioni per la raccolta dei dati anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e le successive comunicazioni con cui sono state fornite indicazioni sulla modalità di trasmissione di tali informazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi e, in particolare, l'articolo 5, recante deroga al principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, come disciplinato dall'articolo 55- *quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna), novellato dall'articolo 25 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 – bis);

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATA l'evoluzione delle basi di dati anagrafiche IVASS, a seguito dell'entrata in vigore nel 2007 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, nel 2008 degli Albi delle Imprese e dei Gruppi e nel 2016 del Registro anagrafico dei segnalanti per la BCE (Lettera al mercato IVASS n. 65848/16 del 31 marzo 2016);

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)

Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche)

Art. 6 (Qualità dei dati)

TITOLO II – DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

CAPO I – BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 7 (Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

Art. 8 (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

CAPO II – ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

Art. 9 (Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

Art. 10 (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

CAPO III – INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI

Art. 10-bis (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture)

Art. 10-ter (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture)

Art. 10-quater (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli)

Art. 10-quinquies (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli)

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Art. 12 (Pubblicazione)

Art. 13 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati:

1. Raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari già emanate;
2. Politica delle informazioni statistiche – Indicazioni sul contenuto;
3. Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;
4. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;
5. Informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano;
6. Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano;
7. Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio comprensive delle informazioni integrative statistiche;
8. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche;
9. [Elenco delle informazioni relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture;](#)
10. [Elenco delle informazioni relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli.](#)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 del Codice delle Assicurazioni Private.
2. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
3. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo III, il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall'IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte.

Art. 4

(Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)

1. La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.
2. Alle raccolte dati già disposte con lettere al mercato o circolari, di cui all'allegato 1, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'IVASS promuove anche ai fini della conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del presente Regolamento.

Art. 5

(Politica delle informazioni statistiche)

1. Il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del Codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale, approva la politica scritta delle informazioni statistiche.
2. La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale:

- a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
 - b) i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e *reporting* dei dati in grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi, nonché le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con finalità statistica all'IVASS;
 - c) i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, il quale rappresenta il riferimento dell'Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica, è il destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e può essere convocato presso l'IVASS per riunioni tecniche;
 - d) i controlli per assicurare nel continuo la qualità dei dati, con particolare riferimento all'integrità, alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate, nonché ai presidi per l'adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l'IVASS;
 - e) la verifica, almeno annuale, della conformità dell'operatività aziendale con la politica delle informazioni statistiche nonché dell'efficacia e dell'adeguatezza di tale politica alla tempestiva produzione e trasmissione all'IVASS dei dati e delle informazioni stesse.
3. La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1 è coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera m), del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e tiene conto delle indicazioni fornite nell'allegato 2 del presente Regolamento.
 4. La nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, sono comunicate all'IVASS entro 15 giorni dall'approvazione, secondo le istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell'Istituto.
 5. Le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, comunicano all'IVASS la nomina o la sostituzione del referente unico e la modifica di ogni elemento informativo richiesto relativo a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.

Art. 6

(Qualità dei dati)

1. Nei casi di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti dal presente Regolamento, nonché della inosservanza dei criteri di qualità previsti dall'articolo 190, comma 1-*ter*, del Codice delle Assicurazioni Private, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 310, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private.

TITOLO II

DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

CAPO I

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 7

(Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

1. L'impresa fornisce all'IVASS le seguenti informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento:

Modulo 10	Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;
Modulo 22	Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo;
Modulo 23	Assicurazioni vita - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo;
Modulo 25	Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana;
Modulo 26	Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana;
Modulo 30	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12;
Modulo 37	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
All. 1 al 37	Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato;
Modulo 38	Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
Modulo 39	Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
Modulo 40	Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;

All. 1 al 40 Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato.

2. L'impresa fornisce le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano, il cui dettaglio è contenuto nell'allegato 5, secondo le istruzioni di cui all'allegato 6.
3. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di cui all'allegato 3, contrassegnati dai numeri 22, 23, 25, 26, 30 e dal 37 al 40 e relativi allegati.
4. I moduli di cui al comma 1 sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.
5. I dati riportati nelle informazioni statistiche di cui al comma 1 devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Art. 8

(Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le informazioni statistiche, di cui all'articolo 7 al presente Regolamento.

CAPO II

ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

Art. 9

(Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

1. L'impresa fornisce all'IVASS le seguenti informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio dell'anno precedente e le informazioni integrative statistiche, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 7, secondo le istruzioni di cui all'allegato 8 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento:

Prospetto 1 Rami danni (sezione A);

Prospetto 1.1 Informazioni integrative statistiche - Rami danni;

Prospetto 2	Rami vita (sezione A);
Prospetto 2.1	Informazioni integrative statistiche - Rami vita;
Prospetto 3.1a	Informazioni integrative statistiche - Localizzazione geografica della raccolta premi – Rami danni;
Prospetto 3.1b	Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia - Rami danni;
Prospetto 3.2a	Informazioni integrative statistiche - Localizzazione geografica della raccolta premi - Rami vita;
Prospetto 3.2b	Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia - Rami vita;
Prospetto 4.1	Conto Economico - Rami danni;
Prospetto 4.1.1	Informazioni integrative statistiche - Conto economico - Rami danni;
Prospetto 4.2	Conto Economico - Rami vita;
Prospetto 4.2.1	Informazioni integrative statistiche - Conto economico - Rami vita;
Prospetto 5	Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio estero;
Prospetto 5.b Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei singoli rami danni - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.b Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei singoli rami danni - Portafoglio estero;
Prospetto 5.1	Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto;
Prospetto 5.2	Portafoglio italiano - lavoro diretto - Generazioni N-1 e precedenti (rami 10+12);
Prospetto 5.3a	Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto - importo sinistri;
Prospetto 5.3b	Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto - numero sinistri;
Prospetto 6	Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati, oneri relativi ai sinistri, riscatti, capitali e rendite maturati;

- Prospetto 6.1 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III - Portafoglio italiano;
- Prospetto 6.1 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita (8) - Portafoglio italiano;
- Prospetto 6.2 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III - Portafoglio estero;
- Prospetto 6.2 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - Portafoglio estero;
- Prospetto 6.2 Sez. III Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - totale rami - Prospetto riepilogativo - Portafoglio italiano ed estero;
- Prospetto 6.3 Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano;
- Prospetto 6.4 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano;
- Prospetto 6.4 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio estero;
- Prospetto 6.5 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;
- Prospetto 6.5 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
- Prospetto 6.6 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche;
- Prospetto 6.6 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
- Prospetto 8.1 Variabili statistiche per EUROSTAT.

Art. 10

(Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni statistiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.

CAPO III

INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI

Art. 10-bis

(Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture)

1. Per il settore delle autovetture ad uso privato l'IVASS effettua mensilmente un'indagine campionaria dei prezzi al dettaglio della garanzia r.c. auto praticati dalle imprese nel mese precedente e acquisisce informazioni sulle principali componenti che concorrono alla determinazione del prezzo, sulle caratteristiche del contratto e del contraente.
2. L'IVASS, sulla base dei dati forniti dall'ANIA rilevati dalla banca dati SITA (Sistema Informatico Targhe Assicurate), individua il campione di polizze dall'insieme delle coperture sottoscritte nel mese di riferimento e trasmette mensilmente a ciascuna impresa il relativo campione selezionato.

Art. 10-ter

(Trasmissione all'IVASS delle informazioni relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture)

1. Nei successivi 10 giorni dal ricevimento del campione selezionato, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 2, del presente Regolamento, l'impresa trasmette all'IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell'allegato 9 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 10-quater

(Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli)

1. L'indagine di cui all'articolo 10-bis è estesa anche a ciclomotori e motocicli a uso privato.

Art. 10-quinquies

(Trasmissione all'IVASS delle informazioni relative all'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli)

1. Nei successivi 10 giorni dal ricevimento del campione selezionato, ai sensi dell'articolo 10-quater del presente Regolamento, l'impresa trasmette all'IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell'allegato 10 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
 - a) la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001;
 - b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007;
 - c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009;
 - d) il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;
 - e) la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986.

2. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica delle informazioni statistiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni concernenti il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, restano in vigore fino all'assunzione della delibera di approvazione della politica delle informazioni statistiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

3. Le imprese forniscono all'IVASS, con riferimento esclusivo al bilancio di esercizio 2016, le seguenti informazioni statistiche, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento:

Modulo 1	Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato Patrimoniale);
Modulo 2	Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 3	Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 4	Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale);

- Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5 dello Stato Patrimoniale);
- Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello Stato Patrimoniale).

4. Con riferimento alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 2, sul contenzioso r.c. auto e natanti, la compilazione del prospetto 4 di cui all'allegato 5 è richiesta a partire dai dati relativi all'esercizio 2017.

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.
[Gli articoli 10-bis e 10-ter entrano in vigore il 1° agosto 2023.](#)
[Gli articoli 10-quater e 10-quinquies entrano in vigore il 1° ottobre 2024.](#)

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari già emanate, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'Autorità promuove ai fini della conoscenza del mercato assicurativo.

Risultano in vigore le seguenti raccolte dati relative a rilevazioni o indagini statistiche:

a) premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali, raccolti dalle imprese di assicurazione di cui alle Circolari ISVAP n. 365/S del 1° marzo 1999, n. 387/S dell'8 ottobre 1999 e n. 461/S del 21 dicembre 2001, alla lettera al mercato ISVAP del 25 marzo 2010 e alla lettera al mercato IVASS del 25 novembre 2014;

b) premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all'estero e dalle società estere controllate, di cui alla Circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001 e alla lettera al mercato ISVAP del 17 giugno 2011;

c) acquisizione di informazioni sulla struttura organizzativa della liquidazione dei sinistri r.c. auto di cui alle Circolari ISVAP n. 308 del 26 settembre 1997 e n. 401/D del 3 marzo 2000;

d) dati tecnici del ramo r.c. auto e natanti – Portafoglio diretto italiano, di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2015;

~~e) indagine IPER sull'andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla lettera al mercato del 4 dicembre 2013.~~